

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 46950	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: C. di A. Lecce n.1392/2009 del 18.10.2010				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

In piedi non dotato di presidi antinfortunistici, lavorando tra i sei ed i sette metri dal suolo, su un ponteggio privo dei più elementari requisiti di sicurezza, a seguito del crollo del ponteggio rovinava al suolo.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: si		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

Principio di diritto

E' orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui la responsabilità dell'impresa principale concorre con quella dell'impresa subappaltatrice laddove la prima ha il controllo dell'intero cantiere (sez.IV 15 dicembre 2005 n.5977).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso inammissibile		
Annullamento:	senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili
Dispositivo: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di €1.000,00 alla Cassa delle Ammende.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.